FINANZE.

MEMORIA

DELL' AVVOCATO ROCCHETTI.

---

§ 1. Ammettere Società, senza mezzi di sostenersi, sarebbe lo stesso, che non ammetterla.

§ 2. Una volta, che la moneta fu eletta fra gli Uomini per rappresentante delle cose, divenne la moneta stessa il sostegno delle Società.

§ 3. Può darsi mai Società senz' Amministazione? Puó darsi Amministrazione, senza soddisfare gl' Impiegati?

§ 4. Può darsi Amministrazione senza forza? Puó darsi forza senza Uomini, e senza gli stromenti adatti allo sviluppo della stessa? Può darsi collazione d' Uomini, ed acquisto di questi stromenti senza moneta?

§ 5. Può darsi Amministrazione senza soccorso ne' bisogni provvisorj? Possono con pubblica fiducia ottenersi questi soccorsi stessi, senza pagare i creditori?

§ 6. Se la moneta è il rappresentante delle cose, è dessa certamente il mezzo di sostenersi le Societá.

§ 7. Negare in conseguenza la moneta equilibrata ai bisogni, sarebbe lo stesso, che scogliere la Società; sarebbe lo stesso, ch' esporre i suoi membri alle invasioni, ed alle conquiste.

§ 8. Non v' è Nazione, che, attesi questi principj, non s' abbia constituito un Patrimonio.

A § 9.

§ 9. Ma non essendo pochi i casi, in cui eccedessero i bisogni le finanze, d'uopo era ammettersi delle contribuzioni, per livellarle.

§ 10. Non son in conseguenza i tributi, che mezzi suppletorj al voto ne' beni dello Stato.

§ 11. La conoscenza perciò di questi beni, la conoscenza de' bisogni, produrrà immancabilmente la conoscenza della quantità del contributo.

§ 12. Dedotta così questa quantità, sarebbe antesesciale, il negarne la prestazione.

§ 13. Ma forse sin oggi s'è ricorso in Sicilia, per definire la quantità del contributo, al conveniente piano delle finanze, e de' bisogni?

§ 14. Forse sin oggi s'è ricorso in Sicilia, per conseguire le finanze la quantità medesima, e per non sortire un maggior gravame i contribuenti, ad una ripartizione, che producesse l' uno, e l' altro effetto? ad una ripartizione, che gravasse ciascuno a proporzione della sicurezza, che ottiene?

Piano di Finanze.

§ 15. Che il confronto fra il dato, e l'accetto, fra il credito, e debito, fra l' introito, e l'esito produca la conoscenza del bilancio, non è da dubitarsi.

§ 16. Ma che il contributo constituir possa parte dello stato attivo delle finanze, per osservarsi nella comparazione collo stato passivo lo sbilancio, non è corrispondente alla ragione.

§ 17 Se i dazj non sono, che supplezioni al voto, non altrimenti questo marcarsi dovrà, che nel confronto della pubblica rendita, e de' bisogni.

§ 18.

§ 18. Unire un precedente tributo alle finanze, per dedurre dal paragone con i bisogni il disavanzo, importerebbe lo stesso, che impedire una miglior ripartizione del tributo medesimo.

§ 19. Non dovranno perciò constituire lo stato attivo delle finanze, che i soli beni dello Stato.

§ 20. Celebre è stato a quest' oggetto il Parlamento tenuto sotto Martino in Siragusa nel 1396.

Col consiglio di dodici Deputati furono da questo Re stabilite per pubblica rendita, o sia per demanio le seguenti Cittá, e Terre:

Terra, et Castrum Alcami.
Castrum Bonifati
Terra, et Castrum Corileonis
Civitas Cataniæ
Terra, et Castrum Castrijoannis
Civitas et Castrum Cephaludis
Terra, et Castrum Francavillæ
Civitas cum Castro Agrigenti
Insula cum Castro de Gozo
Terra cum Castro Jacii
Terra cum Castro Castri Regalis
Terra cum Castro Molæ Tauromenii.
Terra, et Castrum Montis S. Juliani.
Insula Favignanæ.
Turris Maritima Agrigenti.
Terra, et Castrum Licatæ.
Terra, et Castrum Leontini.
Civitas Mazzariæ.
Terra, et Castrum Melatii.
Civitas cum Castro Mazzariæ
Terra cum Castro Minei
Insula cum Civitate et Castris Meliveti.
Terra, et Castra Nicosiæ.
Terra, et Castrum Nari
Terra, et Castrum Noti.
Civitas cum Palatio et Castro ad mare Panhormi cum Solatiis suis
Terra, et Castrum Platiæ.
Terra, et Turris Paternionis.
Terra, et Castrum Politii.
Civitas cum Castro Pactarum

 Ter-

Terra Randatii.
Terra cum Castris Romettæ.
Civitas cum Castro Syracusarum.
Terra cum Castro Sanctæ Luciæ.
Terra, et Castrum Salem.
Terra cum Castro Saccæ.
Terra, et Castrum Suteræ.
Terra, et Castrum Tauromenii.
Terra, et Castrum Traynæ.
Terra, et Castrum Thermarum.
Terra, et Castrum Drepani cum Turri Columbariæ.
Terra cum Castro Terrenovæ (1)

§ 21. Il totale perciò di questa rendita bilanciato col totale de' bisogni era l'unico mezzo, che assicurar potea la Nazione della quantità del voto, e per consequente del contributo.

§ 22. Qual'è in oggi lo stato attivo delle nostre finanze?

§ 23. Io non ho piani de' loro diversi rami. Io non ho carte. Non posso perciò marcarne le risorse.

§ 24. Io non ho altro piano, che quello dettagliato dal precedente Parlamento.

§ 25. Sarebbe in verità il più utile alla Nazione pubblicare colle stampe i piani tutti, che provengono alla Camera de' Comuni dai rami diversi delle nostre finanze.

Sarebbe in verità il più utile alla Nazione render pubblici i libri de' rami medesimi.

Così potrebbero svilupparsi le risorse.

§ 26. Ma non emenderete forse voi, Cittadini rappresentanti de' Comuni, dal Patrimonio attivo addotto dal precedente Parlamento ciò, che fosse estraneo allo stato attivo? ciò, che impedisse la conoscenza del voto? , ciò che impedisse una miglior ripartizione del contributo?

§ 27 L'imposizione del 5 per 100. in " 7 799,000. notata al § 2. di questo Patrimonio dovete primieramente escludervi.

Dovete inoltre escludervi la partita di ·7 3,088. della decima sulle pensioni notata al § 4.

Dovete finalmente escludervi le ·7 4,630. della tassa nel quindeci per 100 sulle pensioni descritta nel § 7.

§ 28. Non sono, Cittadini, tutte queste, che contribuzioni, non devono perciò, che constituire le supplezioni al voto; non devono perció dopo il confronto fra lo stato attivo, e passivo, che riunirsi alla totalità del contributo, che prestar debba la Nazione.

§ 29. Il determinare in unica partita la totalità medesima, produrrà all' Erario l' effettiva consecuzione; schiverà ai contribuenti un gravame maggiore; e constituerà loro una miglior ripartizione.

§ 30. Tolte dunque le partite, di cui s' è parlato, ecco lo stato attivo delle nostre finanze, risultato dal piano del precedente Parlamento.

Stato Attivo.

§ 31. Bolle della Crociata	·7	45,500.	
Reggio Lotto	·7	117,750.	
Polize d' Arme	·7	1,398.	
Mezz' Annata	·7	1,672.	
Poste di Palermo, e Messina	·7	4,621.	
Segrezie	·7	3,528.	
Dogane	·7	96,250.	
Regj Caricatori	·7	11,355.	
Contea di Mascali	·7	6,669.	
Rendite diverse	·7	10,300.	
Arcivescovado di Monreale	·7	5,000.	
Contea di Modica	·7	30,919.	24
Effetti sequestrati	·7	79,463.	19

Più

Più . . . . '7 8,021.
Surrogato del Tabacco sull' Isole adjacenti '7 1,414. 26
Sussidj Inglesi . . . . '7 560,000.
Cespiti amministrati dal Ministro di Guerra . . . . '7 21,988. 11
Fondo di lucri . . . . '7 3,511.

Stato Passivo.

§ 32. Io ignoro i bisogni dello Stato. Il Patrimonio passivo, che addusse il precedente Parlamento, è questo:

Real Corte . . . . '7 247,000.
Soldi di Ministri Esteri, ed altro . . '7 30,600.
Forze di Terra . . . . '7 979,696.
Real Marina . . . . '7 225,116.
Addizione alle forze di Terra . . . '7 101,168.
Addizione alla Real Marina . . . '7 134,894.
Uffiziali superanti . . . . '7 24,000.
Esteri degenti in Reclusorj, e Letterati Cattedratici . . . . '7 1,168.
Soccorso a persone di condizione quadrimestranti . . . . '7 10,000.
Pensioni . . . . '7 103,727.

Questa partita dovrebbe escludersi, tosto che non s' annotasse nello stato attivo il terzo pensionabile.

Spese pella Tesoreria generale di Messina per strade, ed altro . . . . . . '7 8,292.
Segretarj di Stato . . . . '7 8,500.
Carcerati, e Presidiarj (2) . . . . '7 15,000.
Limosine, e mercedi alla Pantelleria . . '7 900.

As-

Assignatarj	'7	57,420.
Tandisti	'7	16,512.
Detti su i due milioni	'7	29,640.
Surrogato de' beni, e rendite vendute .	'7	10,000.
Alla Casa d' Airoldi	'7	3,200.
Strade del Regno	'7	33,600.
Ponti	'7	3,200.
Torri	'7	4,000.
Num. 23. Compagnie d' Arme . . .	'7	17,848.
Spese delle finanze non prevedute . .	'7	20,000.
Spese del Parlamento	'7	2,902.

§ 33. Avea anche in questo Patrimonio passivo notato lo scorso Parlamento "'7 156,382. mancanti dai catasti del 5. per 100.; ma io non ve l' ho annoverate, avendo escluso nello stato attivo il dazio medesimo.

§ 34. I bisogni, che ha già fin oggi decretato l'attuale Parlamento, colla riserba d' esaminare gli ulteriori, sono i seguenti:

Real Corte	'7	217,000.	10.
S. A. R. Duchessa Dorleans	'7	4,000.	
Frutti di sua dote al 7. per 100. per mesi dieci.			
Dipartimento di guerra, e Marina . .	'7	1,000,000	

Debito Nazionale come infra.

Tandarj	'7	8,482.	15.
Assignatarj sulle tande .	'7	6,948.	15.
Assignatarj sul donativo di scudi 300m. . . .	'7	50,613.	20.
Detti sopra i due milioni di ducati	'7	27,843.	22
Alle Case Airoldi, e Carini	'7	3,200.	

In tutto "'7 97,088. 12. "'7 97,088. 12.

§ 35. Bilanciati dunque i totali dello Stato attivo, e passivo, che sarà per determinare il Parlamento, il disavanzo sarà la quantità del contributo, che prestar dovrá all' Erario la Nazione.

§ 36. Ma qual dovrà esser mai la ripartizione, onde conseguisse con effetto l' Erario il contributo medesimo?

Ma qual dovrà esser mai la ripartizione, onde non fossero in maggior quantità gravati i contribuenti?

Ma qual dovrá esser mai la ripartizione, onde contribuisse ciascuno a proporzione della sicurezza, che nello stato di società consegue, ed ottiene?

RIPARTIZIONE

§ 37. Non essendo altro il fine di qualsisia Civile Società, se non se la conservazione, e tranquillità di coloro, che la compongono, così non può in altro aggirarsi l' obbietto del dazio, che nell' ottenersi questo fine.

§ 38. Partecipano della conservazione, e tranquillità non men il proprietario, che il pastore, devono perciò l'uno, e l' altro contribuire.

§ 39. La contribuzione però dee esser sempre proporzionata al vantaggio, che ottiene ciascuno de' contribuenti.

§ 40. Il proprietario, che più ne ricava, dee in maggior quantitá contribuire.

§ 41. Sebbene fosse stata questa una veritá da tutti conosciuta, ha sortita però dei sistemi differenti nell' esecuzione.

§ 42.

§ 42. Hanno distinto i Politici in due classi la ripartizione del dazio. Appellano l'una *dazio diretto*; e l'altra *indiretto*. Ascrivono a quello l'imposizione sulle terre; ed a questo tutt'altra imposizione. Molti de' migliori difendono gagliardamente nel dazio diretto l'indicata proporzione; e genj anche sublimi pugnano efficacemente pel dazio indiretto.

§ 43. Se la qualità del terreno, e del clima, se la qualità delle sorgenti delle ricchezze, se le circonstanze fossero uguali in ciascuna Nazione, sarebbe al certo sufficiente una stessa regola, per defenire la questione.

§ 44. Ma la diversità del terreno, e del clima, e la differenza delle sorgenti delle ricchezze, e delle circostanze nelle differenti Nazioni devono anche certamente produrre un differente metodo nella ripartizione del dazio, onde più contribuisca quello, che più ottenga.

§ 45. Se in una Nazione fosse poco fertile il terreno; se le manifatture fossero le sorgente delle sue ricchezze, il gravitare del tutto il dazio sulle terre, produrrebbe certamente un grande ostacolo all'agricoltura; poicchè venendo tolto mercè il dazio al proprietario quel poco profitto, che ricava, lungi d'industriarsi alla coltura, o l'abbandonerebbe, o vi baderebbe poco, rivolgendo le sue mire ad altri oggetti, che cagionar gli potrebbero maggior guadagno.

§ 46. All'incontro in una Nazione agricola gravitare il peso sulle merci, che da straniere Nazioni vi s'introducono, serebbe lo stesso, che privarla delle merci medesime, convenendo ad ogni estero Negoziante trasportare le sue merci in quel luogo, ove trarre possa maggiori profitti.

Ho letto nei difensori del dazio diretto, che gravitan-

tandosi del tutto il dazio sulle terre, lo vengono con effetto a pagare tutte le classi dello stato, atteso l'aumento, che i proprietarj darebbero alle locazioni delle loro terre, ed al prezzo de' prodotti. Talchè giusta il loro sentimento non verrebbesi a ridurre la gravitazione sulle terre del totale dazio, che ad obbligare i possessori ad un certo anticipo.

§ 47. Se tutte le classi dello Stato partecipano col dazio della conservazione, e tranquillitá, o tutte a proporzione del vantaggio devono antecipare le contribuzioni, o nessuna.

§ 48. Nè si verifica poi, che non si ridurrebbe la gravitazione totale del dazio sulle terre, che ad obbligare i proprietarj ad un certo anticipo.

§ 49. Non dipende sempre l'aumento della pensione delle terre dalla sola volontà de' proprietarj.

§ 50. Per accrescersene da loro la pensione, d'uopo è; che i prodotti ottenessero anche maggioranza di prezzo. Ora questo aumento è molto eventuale, dipendendo dalla quantità del prodotto, dalla facilità, o difficoltà del commercio, dalle ricerche, dall' immissione da parti esterne degli stessi prodotti, e da non pochi altri rapporti.

§ 51. I proprietarj perciò delle terre, gravitandosi soltanto su d'essi il dazio, verrebbero allo spesso a soffrire quella porzione, che apparterrebbe ai capitalisti, ai proprietarj de' fondi urbani, agli artisti, ai pastori, ed ai rimanenti ordini dello Stato.

§ 52. Che che ne sia delle ripartizioni proposte dai precedenti Parlamenti; che che ne sia di quello sinora detto dagli Scrittori; guardando relativamente a questo Regno con occhio filosofico la qualità delle sue derrate, guardando con occhio filosofico le diverse classi de' pro-

prie-

prietarj, i differenti ordini dello Stato, i loro rapporti al pubblico bene, non altrimenti opino doversi eseguire la ripartizione, che in quota alle seguenti classi:

Popolo.	Chiese.
Capitalisti.	Pensioni.
Titoli Ecclesiastici, e Secolari.	Esteri.
	Terre allodiali.
Feudi.	Rendite civili.

§ 53. Gravare i publici salariati, importerebbe lo stesso, che vieppiù obbligarli alle frodi, ed alle concussioni. Non furono costituiti i Salarj, che in un tempo, nel quale era assai minore il numerario di quello, in cui ascende ai nostri tempi. Non furono in conseguenza stabiliti, che in un'epoca, in cui abbisognava minor quantità di moneta pella compera d'una merce di quella, che al dì d'oggi si ricerca. Lungi perciò di minorarsi con un dazio i salarj dovrebbero essere anzi agumentati a corrispondenza del prezzo delle merci.

§ 54 Qual dovrebbe essere perciò la quota del contributo, da gravitarsi a ciascuna delle riferite classi?

Incomincio dal Popolo.

Popolo.

§ 55. Gravare in piccioli due al giorno ciascuno del Popolo; imporre di queste un picciolo sulla farina, ed uno sul vino, musto, e cacio, non mi sembra un dazio, di cui possa dolersi il più miserabile. Gode anch' egli della conservazione. Dee perciò anch'egli contribuire.

Risulta da questo insensibile dazio in un anno la rendita di ..7 330,600.

 Ec-

Ecco la dimostrazione:

Piccioli due al giorno producono in un anno tarì sei:

E siccome pella numerazione del 1798. ascendono i Siciliani ad un milione, e seicentocinquantatremila, così ragionati tarí sei per ogn'uno, importa in un anno la rendita di scudi 826,500. e per consequente di [illegible] 330,600.

§ 56. Pagherà dunque ciascun Comune all'Erario in un anno tanti pezzi di tarì sei, per quanto sarà il numero de' suoi abitatori giusta la numerazione suddetta. L'imporrà in un anno in metà sulla farina, ed in metà sul vino, e musto, e sul cacio, che sarà immesso, o prodotto nel suo Comune. Apparterrà al rispettivo Consiglio Civico l'arbitrare a quantità l'imposizione. Regolerà desso il suo arbitrio in modo, che venga l'imposizione proporzionata a tutta la quantità del vino, o musto, e del cacio, che è solita immettersi, o prodursi nel suo Comune, anche per ragione di traffico con istranieri Comuni. Così risulterá l'imposizione corrispondente soltanto al consumo.

§ 57. Qualunque però fosse il suo arbitrio, cesserà l'imposizione nel corso dell'anno, subito che sarà dal Comune percepito il tangente spettante al suo contributo. Dipenderà in conseguenza, il non esser gravati in maggior quantitá i contribuenti, dalla vigilanza de' rispettivi Consigli Civici.

Capitalisti.

§ 58. Ogni Comune ha regolarmente i proprietarj di moneta corrispondenti alla quantità delle persone, che l'abitassero.

La proporzione pertanto del contributo, da gravitarsi su i Capitalisti, non dovrà essere proporzionata in ciascun Comune, che alla quantità degli abitatori.

§ 59. Il numerario al dì d'oggi in Sicilia è molto accresciuto. La residenza della Real Corte, e la garanzia della forza Inglese sono le due efficaci cause di questo aumento.

§ 60. La rendita, che in oggi ricavano dal numerario i Capitalisti, non é certamente minore della rendita prediale.

§ 61. Non posso, è vero, giustificare quest' assunto. Ci mancano i riveli del numerario. Nè potrebbero ottenersi. Un arbitrio prudente surrogarsi potrebbe al difetto della pruova.

§ 62. Gravare i Capitalisti d'ogni Comune in picciolo uno al giorno, per quanto sono gl' Individui dello stesso Comune, produrrà in un anno la rendita di ··'7 165,300.; produrrà quindi un terzo circa dell'attuale dazio sulla rendita prediale.

§ 63. Picciolo uno al giorno importa in un anno tarì tre.

§ 64. Tarì tre per un milione, e seicentocinquantatre mila d'abitatori di Sicilia giusta l' addotta numerazione constituiscono in un anno la rendita di scudi 413,250. il cui risultato sono le ··'7 165,300.

§ 65. Pagherà dunque ogni Comune altri tarì tre in un anno per ciascun suo abitatore conforme all' addotta numerazione. Li graverá ai suoi Capitalisti. L'arbitrio della ripartizione apparterrà al Civico Consiglio.

Titoli.

§ 66. Godono i Titoli Ecclesiastici, e Secolari della conservazione. Devono perciò contribuire.

§ 68. S'è considerato nel Parlamento del 1810. in ··'7 2,121. il loro contributo. Resterà quindi nella stessa somma.

Prodotto di queste imposizioni.

§ 68. Popolo	7 330,600.
Capitalisti	7 165,300.
Titoli	7 2,121.
Sommano	7 498,021.

§ 69. Dedotta dunque questa somma dall' intero disavanzo, il rimanente sarà la quantità, che soddisfarsi dovrà dalla proprietà fundiaria, e dalle rendite civili.

§ 70. Una quota dovrà gravarsi su quei, che si dissero feudi.

Un'altra sulle pensioni

Un' altra sulle Chiese.

Un' altra su i beni degl' Esteri.

L' ultima finalmente sull' antico allodio, e sulle rendite civili.

Feudi, Pensioni, Chiese.

§ 71. Che i feudi, che le pensioni, che i beni delle Chiese debbano in maggior quantità contribuire dell' allodio, e delle rendite civili, sembra essere un articolo, in cui ci dirigano i lumi dello scorso Parlamento.

§ 72. Perché furono gravate le pensioni nel 25 per 100., e l' allodio nel sette e mezzo per 100.?

Perchè furono le pensioni gravate quasi in un triplo più dell' allodio?

§ 73. Non altra potè esserne la ragione, che l' essere state dedotte le pensioni dai beni dello Stato.

§ 74. E forse i feudi, ed i beni delle Chiese non sortirono l' ugual fonte?

§ 75. Da chi è stato in Sicilia dato in feudo, se non se dalla mano de' Re?

§ 76. Ruggiero fu nella conquista il primo ad introdurre i feudi. (3)

§ 77. Il contributo della forza, il servizio militare, che producea l'infeudazione, non fece considerar questa presso noi, che per diritto privativo dei Re (4)

§ 78. Constituivano i feudi in Sicilia la difesa nell' invasione, ed il sostegno nella pace. Il sistema de' meri, e misti Imperi, questo sistema poco atto alla sicurezza del Cittadino, non era punto inerente alla natura de' feudi. (5)

§ 79. Prestavano nell' invasioni i feudatarj o un Uomo armato a cavallo per tre mesi per ogni oncie venti del frutto di un anno del loro feudo, e la loro personale difesa, o essendo legitimamente impediti, la metà del frutto d'un anno, e la vigesima della rimanente metà. (6)

§ 80. Fu questa una prestazione reiterata sino all' ultime guerre di Sicilia dal 1703. al 1733. fra l'arme Spagnuole, Savojarde, e Tedesche (7).

§ 81. Contribuivano inoltre nella pace i feudatarj diverse prestazioni.

La decima del prezzo, ed altro tarì per oncia nelle vendizioni era una delle loro prestazioni. (8)

Il rilevio in caso di morte del Re, o del feudatario era un'altra prestazione. (9)

Il giuramento di fedeltà, ed omaggio univasi alla prestazione medesima. (10)

La riversione del feudo all' Erario pella deficienza de' successori in grado, o per delitto era l'ultima loro prestazione. (11)

§ 82. Da chi i Vescovi ricevettero le mense, se non se dalla mano de' Re?

§ 83. Non addisse certamente Cristo patrimonio alcuno agli Apostoli. La stessa decima de' frutti della terra accordata ai Leviti per legge Mosaica, non fu punto rinovata da Cristo. (12)

§ 84. Da chi gli Abbati Commendatarj ricevettero le Commende, se non se dalla mano de' Re?

§ 85. Quantunque la voce commendare non importasse, che raccomandare, depositare, commettere ad un' altro la custodia; quantunque in questo senso fosse antichissimo l' uso delle Commende, non contano tuttavia le Commende del Continente nell' odierno senso la loro origine, che circa il Secolo VIII. in occasione delle calamità nate dalle guerre.

§ 86. Carlo Martello fu il primo ad assignare in istipendio ai Soldati Chiese, e Monasterj. Una volta, che erano stati assegnati, non venivano più restituite. I Principi, specialmente nella Francia. e nella Germania, anche fuori le publiche necessità, ne sosteneano colle stesse la malizia; e per conciliarsi l' altrui benevolenza, ne faceano pure dell' assignazioni ai laici. (13)

§ 87. Quì si fece sentire la voce de' Concilj. Il Sinodo tenuto in Thionville, Città della Francia nel Lucemburghese, nel Secolo IX.; e quello in Trosleo, vico poco miglia distante da Sessa, Città in Terra di Lavoro, nel Secolo X, pittarono con i più vivi colori il danno, che recava allo stato Monastico, l' essere i Monaci sotto la potestà de' Secolari.

§ 88. Io non mi dilungo nella storia delle Commende. Torno però a ripetere: da chi ricevettero gli Abbati Commendatarj in Sicilia le Commende, se non se dalla mano de' Re?

§ 89. Cosa sono i beni delle restanti Chiese, se non se, al dir de' Padri, voti de' fedeli, prezzi de' peccati, e patrimonio de' poveri?

Quia justa, così Graziano, *Sanctorum Patrum traditionem novimus res Ecclesiæ vota esse fidelium, pretia peccatorum, et patrimonia pauperum*. (14)

§ 90. Non scaturiscono in conseguenza i feudi, ed i beni delle Chiese, ugualmente, che le pensioni, se non se dai beni dello Stato.

§ 91. L'ugual proporzione perciò, che nella gravitazione del dazio dovrà farsi fra le pensioni, e l'allodio, eseguirsi anche dovrà fra questo, ed i feudi, ed i beni delle Chiese.

§ 92 Se fra le pensioni, e l'allodio dovrebbe esser la differenza del sette e mezzo per 100. pell'allodio e del 15. per 100. pelle pensioni, l'ugual onere delle pensioni sortir dovrebbero i feudi, ed i beni delle Chiese, scaturendo dall'ugual fonte.

§ 93. Io peró quì non pretendo tal esorbitante gravezza. Non parlo, che per ragion d'esempio.

§ 94. La mia opinione sarebbe quella di gravare i feudi, i beni delle Chiese, e le pensioni nel doppio dell'allodio.

§ 95. Se i dazj non sono, che supplezioni al voto nei beni dello Stato, devonsi perciò le proprietà dedotte dai beni medesimi gravare in quantità maggiore di quelle, che non attingono l'ugual fonte.

Beni degli Esteri.

§ 96. Gli Esteri non contribuiscono alla sicurezza della proprietà colla persona, nè ai pesi sul consumo. Devono perciò supplire con maggior quantità di tributo de' Nazionali.

§ 97. Ratizzarli nel doppio dell'allodio, non sarebbe un gravame.

Qualità dell' imposizione prediale, e delle rendite civili.

§ 98. Stabilito il totale da gravitarsi sulle terre, su i beni urbani, e sulle rendite civili; stabilita la differenza della quota fra l'allodio, ed i feudi, i beni delle Chiese, degli Esteri, e le pensioni, se non si temesse di frode ne' riveli già fatti, sarebbe cosa troppo facile sul frutto la ripartizione.

§ 99 Pell' interesse dell' Erario in nulla possono influire le frodi de' riveli. Se desso conseguir dovrebbe cento per ragione del voto, cento contribuir dovrebbero i rivelanti, qualunque fosse la quantità del dazio, che risulterebbe a centinajo sul rivelato frutto delle loro possessioni.

§ 100. L'interesse della frode potrebbe soltanto cadere fra i rivelanti, dove onorati Cittadini rivelato avessero il totale del frutto de' loro predj.

§ 101. Ma l'interesse dell' Erario non dovrà, che sempre combinarsi con quello degl'Individui.

§ 102. Non v'è bisogno di statistica; non fa di mestiere di misurazioni; non dee ricorrersi alle pene, a nuovi riveli, per osservarsi l' ingenuo totale frutto delle terre di Sicilia. Lo reiterare i riveli, sarebbe lo stesso, che reiterare le frodi, se mai vi fossero occorse

§ 103. Noi abbiamo già i riveli. Noi abbiamo i Notari. Non si facciono i contratti dell' interessanti possessioni, che pegli atti loro. Dessi perciò ci daranno conto del frutto prediale.

§ 104. S'obblighino dunque tutti i Notari a dare in un tempo conveniente una nota delle locazioni d'un decennio delle baronie, e feudi stipolate agli atti loro.

Con-

Conterrà la nota per ciascun contratto il giorno, i contraenti, l'annua somma, ed il predio giusta la descrizione nel contratto.

§ 105. Pelle terre allodiali eseguano i Notari l'ugual nota; ma per anni cinque a questa parte. Le Baronie, ed i feudi sono pelle più quei, che sogliono gabbellarsi per un tempo maggiore.

§ 106. Si rettificheranno quindi i riveli su queste note. Non s'attenderanno le gabellazioni dopo il 1810., se minori dello stato precedente, presupponendosi fraudolenti al dazio. Ed ecco senza statistica, senza misura, senza pene, e senza nuovi riveli una compiuta scienza del frutto civile delle terre di Sicilia.

§ 107. Rettificati così i riveli, si graviterá direttamente il residuale del contributo, di cui s' è parlato nel § 69., su questo frutto, sul frutto de' predj urbani, e su i debiti dello Stato. Non dovranno certamente questi in rapporto ai creditori considerarsi che per rendita civile. Si farà quindi il ratizzo a centenajo sul frutto, colla proporzione del doppio su i feudi, beni delle Chiese, e degli Esteri, e sulle pensioni di quello, da gravarsi sul rimanente allodio.

§ 108. Dedurranno i contribuenti dagli annui loro pesi l' ugual quantità a centenajo, che risulterà gravata sul restante allodio.

§ 109. Ecco cosí riempiuto nè in maggior, nè in minor quantitá il voto delle nostre finanze.

NOTE.

(1) Si contendea allora, se avessero anche appartenuto al demanio: *S. Fratello*, *S. Filippo d' Argirò*, *Caltavuturo*, *Calatafimi*, *ed il Contado di Giuliana*, *ed Avola*.

Il Re Martino non determinò questo articolo; e lo lasciò sospeso *Cap.* 2. *del Re Martino*. (2) In un nostro Opuscolo intitolato *Manifatture* addurremo il mezzo d'alleggerire la Nazione di questo peso, e di render utili allo Stato i Presidiarj, e Carcerati. (3) Malaterra *lib.* 3. *cap* 11. 36., *lib.* 4 *cap.* 15. (4) *Const. Regn. lib* 3. *tit.* 25. *in fine Cumia in prælud. ad cap si aliquem n.* 214 (5) Si veda la nostra dissertazione su i meri, e misti Imperi. (6) *Cap.* 39. *del Re Giacomo*, *Cap.* 26. *del Re Filippo Cap.* 27. *del Re Giovanni*, *Diritto nostro feudale tom.* 1. *lib.* 1. *cap.* 15. (7) Si vedano, *il bando de'* 22. *Settembre* 1703 *del Vicerè Cardinal de Giudice, in cui s'enunciano altri due precedenti sull'assunto, il bando del* 1718. *del Conte Maffei, le lettere Circolari del Marchese de Lede de'* 6. *Luglio dello stesso anno; il bando de'* 12. *Marzo* 1713. *del Vicerè Conte di Sastagno; il bando de'* 23. *Novembre* 1733 *dello stesso Vicerè*. Tutti questi bandi potranno osservarsi nel tomo 1. dei Dispacci estravaganti nella Biblioteca del Senato di Palermo. (8) *Cap.* 28. *Volentes del Re Federico junct. Pragm.* 1. *tit.* 34 *tom.* 3. *Cesini pag.* 363. (9) *Const. Regni lib.* 3. *tit.* 25. 27. *cap.* 55. *del Re Martino*, *cap.* 66. *del Re Giovanni*, *Pragm.* 2. *tit.* 34 *tom.* 3. *Cesini psg.* 373 *e segu. Sic. San. tom* 4 *p.* 113. (10) *Cap.* 12. *del Re Giovanni*, *cap.* 432. *del Re Alfonso* (11) *Constit. Ut de successionibus lib.* 3. *tit.* 27 *Cap* 33 *si aliquem del Re Giacomo junct. Const Regni lib.* 2. *tit.* 9 *cap.* 48 49. *del Re Martino*, *cap.* 12. *del Re Giovanni* (12) *Tomas* 2. 2. *quæst.* 87. *art.* 1. (13) *Lupus Ferrariensis epist.* 11. 24 & 42 *Amoinus lib* 1. *de gestis francorum cap.* 24. & 36. (14) *Caus* 16 *quæst* 1. *caus.* 59.

IN PALERMO MDCCCXIII.

Nelle Stampe di Grisanti.